



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 3 - TUTELA ACQUE E CONTRASTO INQUINAMENTO**

Assunto il 11/06/2019

Numero Registro Dipartimento: 622

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7246 del 17/06/2019

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 05/03/2013 "DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE" - INTERVENTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE DEL LITORALE (FOCE MESIMA - SCOGLI DELLE FORMICHE) COD. ECI09 - I STRALCIO FUNZIONALE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI RICADI (VV). AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DRAGAGGIO DI FONDALI MARINI E RIPASCIMENTO PER UN VOLUME PARI A 55.200 M3, AI SENSI DELL'ART. 21 L. N. 179/2002, DELL'ART. 109 D.LGS. N.152/06 E S.M.I. E DELL'ART. 5 D.M. AMBIENTE 15 LUGLIO 2016, N. 173. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD ISTANZA DI PARTE (ART. 10-BIS L. 241/90).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- l'art. 31 comma 1 della Legge Regionale 13/05/1996, n. 7 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*";
- la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante "*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal D.lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.*";
- il Decreto n. 354 del 21.06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*";
- il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante "*DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione – rettifica"*";
- la D.G.R. 16/12/2015, n. 541 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;
- la D.G.R. n. 421 del 24/09/2018 con la quale è stato conferito l'incarico all'arch. Orsola Reillo di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Ambiente e Territorio;
- il D.D.G. n. 11302 del 12/10/2018 avente ad oggetto "*Dipartimento Ambiente e Territorio: adempimenti di cui alla D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 di modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione atto di micro organizzazione*";
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 recante "*Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.*";
- il D.D.G. n. 6937 del 11/06/2019 avente ad oggetto "*Dipartimento Ambiente e Territorio - Conferimento dell'incarico di reggenza del Settore n. 3 - Tutela Acque e Contrasto Inquinamento - Funzioni Territoriali, All'ing. Francesco Costantino*".

VISTI ALTRESI'

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante le norme sul procedimento amministrativo;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed, in particolare, l'art. 1, che pone l'obiettivo di proteggere, rafforzare e migliorare l'ambiente acquatico;
- l'art. 21 della Legge n. 179 del 31 luglio 2002 recante "*Disposizioni in materia ambientale*";
- l'art. 10 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13 e s.m.i., in ordine agli interventi promossi dalla Regione, finalizzati a contrastare il fenomeno dell'erosione costiera;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., tra cui il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 avente ad oggetto "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 144*";
- l'art. 185, comma 3, del citato D.Lgs. n. 152/2006, laddove si esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche, a condizione che risultino non pericolosi e il loro spostamento sia finalizzato alla gestione delle acque e dei corsi d'acqua, prevenire inondazioni ridurre gli effetti di inondazioni o di siccità, nonché ripristino dei suoli;
- il D.M. Ambiente 15 luglio 2016, n. 173 avente ad oggetto "*Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini*";
- la Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 recante "*Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL*";
- la D.G.R. n. 94 del 17/03/2017 avente ad oggetto "*Coordinamento strategico società, fondazioni, enti – Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative*" adottabile anche per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria;

PREMESSO CHE

- con Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 recante “*Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Programmazione Regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio*” è stata approvata la proposta concernente l’individuazione degli interventi ad alta priorità ambientale nel Mezzogiorno presentati dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nei settori delle bonifiche/rifiuti/sistema idrico integrato, della difesa del suolo e della forestazione;
- l’Autorità di Bacino Regionale della Regione Calabria con Delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2016 del 11/04/2016, ha adottato il Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera (P.S.E.C.) e le relative Norme di Attuazione che disciplinano le aree costiere soggette a pericolo di erosione/arretramento della linea di riva;
- il P.S.E.C., coordinato con il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, costituisce Stralcio del Piano di Bacino di cui all’art. 10 delle L.R. n. 35/1996;
- il P.S.E.C. individua aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella “*Carte della pericolosità*”, distinguendo aree con alta pericolosità (P3), con media pericolosità (P2) e con bassa pericolosità (P1);
- la Regione Calabria ha stipulato, in data 5 marzo 2013, con i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) “*Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste*”, finalizzato ad affrontare il problema dell’erosione costiera diffuso in molti tratti dell’esteso territorio calabrese;
- la Regione Calabria, in sinergia con l’Ufficio Opere Marittime per la Calabria e le Province competenti, ha redatto il *Master Plan* degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera, approvato dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino in data 25/07/2013;
- il litorale della Calabria è stato suddiviso in 21 macro aree di intervento con individuazione di zone soggette a maggiore pericolosità di erosione costiera, tra le quali l’Area 14, corrisponde al tratto costiero compreso tra la foce del fiume Mesima e gli Scogli delle Formiche comprendente i litorali dei Comune di Nicotera, Joppolo e Ricadi nella Provincia di Vibo Valentia;
- con il suddetto A.P.Q. sono stati programmati n. 15 interventi, da realizzare in n. 15 delle suddette 21 aree di analisi individuate dall’Autorità di Bacino Regionale, finalizzati ad affrontare il problema dell’erosione costiera;
- il Dipartimento n. 6 “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*” Settore n.7 “*Interventi a Difesa del Suolo*” della Regione Calabria, di seguito denominato “soggetto richiedente”, con nota prot. n. 93142 del 05/03/2019 ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 della L. 179/2002, dell’art. 109 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 5 del D.M. Ambiente 15 luglio 2016, n. 173, per l’esecuzione di lavori di dragaggio di fondali marini e ripascimento del tratto di litorale nel Comune di Ricadi (VV), nell’ambito del complessivo “*Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Foce Mesima – Scogli delle Formiche) I Stralcio funzionale – codice intervento EC109*” previsto nel suddetto *Master Plan*;
- l’istanza presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione ambientale per l’esecuzione del dragaggio e successivo ripascimento da parte del soggetto richiedente è composta dalla seguente documentazione:
 - Relazione tecnica completa degli allegati ai sensi del par. 2.2. dell’allegato tecnico al D.M. n. 173/2016;
 - Scheda di inquadramento dell’area di escavo completa di allegati, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 173/2016 e del capitolo I dell’allegato tecnico al medesimo decreto;
 - Piano di monitoraggio ambientale ai sensi dei paragrafi 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.4 dell’allegato tecnico al D.M. n. 173/2016;
 - Piano di monitoraggio finalizzato alla valutazione dell’efficacia dell’intervento ai sensi del par. 3.3.4 dell’allegato tecnico al D.M. n. 173/2016;
 - Ulteriore documentazione di dettaglio costituita da:
 - Relazione tecnica sulla classificazione dei sedimenti sulla base del D.M. n. 173/2016;
 - Relazione di biocenosi bentoniche;
 - Analisi sedimenti laboratorio D.M. n. 173/2016;
 - Rapporto di prova n. 47.21.01_19;
 - Rapporto di prova n. 48.21.01_19;
 - Rapporto di prova n. 49.21.01_19;
 - Rapporto di prova n. 50.21.01_19;

- Certificato di Accreditamento n. 0507L rev. 02;
- Certificato di Accreditamento n. 1689L rev. 00;
- Planimetria delle aree di prelievo di sedimenti da ripascimento e sezioni tipo di escavo (Tav. T6);
- Planimetria di ripascimento RI05-07 e sezioni di computo (Tav. T7);
- Parere reso dalla Struttura Tecnica regionale di VIA (prot. n. 98759 del 22/03/2017);
- ai fini del raggiungimento degli obiettivi di difesa dalla progressiva e rapida erosione della costa da parte dell'azione del mare, secondo quanto esposto dagli elaborati progettuali, è stato previsto di realizzare, oltre alla barriera longitudinale alla costa intervallata da pennelli semisommersi, il ripascimento consistente nell'apporto, su un tratto di spiaggia di 800 metri in località "Torre Tuono" compreso tra Capo Vaticano e località Tonicello del Comune di Ricadi (VV), di 79.500 m³ di materiale proveniente dai fondali marini per una profondità di 1 metro, su una direttrice di circa 950 m, antistanti alla medesima località al di fuori della fascia attiva;
- l'intervento di ripascimento della fascia litoranea emersa è, pertanto, finalizzato nella sua interezza a contrastare i fenomeni erosivi associati al moto ondoso e alle correnti litoranee, mediante il ripristino della larghezza delle spiagge, a difesa degli abitati e delle infrastrutture in prossimità del litorale, nonché a salvaguardia e tutela di un tratto di costa del Comune di Ricadi;
- l'intervento complessivo denominato "*Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Foce Mesima – Scogli delle Formiche) Cod. ECI09 – I Stralcio funzionale da realizzarsi nel Comune di Ricadi (VV)*", rientrante nella tipologia prevista alla lettera n) punto 7 dell'Allegato IV della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., è stato inoltre assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con parere favorevole, recante prot. n. 98759 del 22/03/2017, con prescrizioni di compatibilità ambientale espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale (VIA-VAS-AIA-VI) di questo Dipartimento regionale nella seduta del 21/03/2017;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 109 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consente l'immersione deliberata in mare o in ambiti ad esso contigui, di materiali di escavo di fondali marini, subordinando l'intervento ad autorizzazione dell'autorità competente, a tutela del corpi idrico marino, riconosciuta nelle Regioni ex art. 21 della Legge n. 179 del 31 luglio 2002;
- il Regolamento di cui al D.M. n. 173/2016, in vigore dal 21 settembre 2016, detta modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione deliberata in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi (art. 4), nonché l'autorizzazione agli interventi diversi dall'immersione deliberata in mare quali il ripascimento e l'immersione in ambienti conterminati (art. 5);
- l'istanza presentata rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 173/2016, trattandosi di autorizzazione per:
 - dragaggio di sedimenti di materiali marini di cui all'art. 109 , comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 172/2016, da utilizzare al di fuori delle zone ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi n. 979/1982 e n. 394/1991;
 - ripascimento consistente in apporto su spiaggia emersa e/o sommersa prioritariamente in relazione a fenomeni di erosione costiera con i materiali di cui all'art. 109 , comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 come disposto dall'art. 5 del D.M. 173/2016, da realizzare al di fuori delle zone ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi n. 979/1982 e n. 394/1991;
- il procedimento amministrativo ad iniziativa di parte, derivante dall'istanza presentata dal soggetto richiedente, risultando ricevibile e procedibile e stato avviato con nota di questo Settore recante prot. n. 94652 del 06/03/2019;
- il procedimento autorizzativo in questione disciplina la compatibilità ambientale dei lavori di escavo/dragaggio e ripascimento nell'ambito del quadro normativo del D.M. n. 173/2016 e, pertanto, non sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzativi riferibili all'esecuzione dei lavori, rientrando nelle attribuzioni del soggetto richiedente assicurare l'acquisizione di ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività di dragaggio e di ripascimento;

- il procedimento autorizzativo in questione non costituisce giudizio di merito, rimanendo a carico del soggetto richiedente ogni adempimento circa la valutazione in ordine alla effettiva efficacia degli interventi di ripascimento;
- si intendono acquisiti nell’ambito del presente procedimento, i pareri favorevoli del Parco Marino Regionale (datato 29/07/2016) e dell’Autorità di Bacino (datato 14/11/2016), citati nel parere favorevole recante prot. n. 98759 del 22/03/2017 della Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale (VIA-VAS-AIA-VI) di questo Dipartimento nella seduta del 21/03/2017;
- la campagna di campionamento e di indagini del materiale del sito di prelievo e del materiale del sito di deposizione è stata condotta in data 21/01/2019, su commissione del soggetto richiedente per il tramite dell’appaltatore dei lavori, dai laboratori di seguito indicati:
 - *Consula Ambiente Sas di Perin Fabrizio & C.*, esecutore dei saggi ecotossicologici e delle prove granulometriche;
 - *Irsaq Srl*, esecutore delle analisi chimiche;
- i suddetti laboratori risultano accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, da organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011:2005;
- trattandosi di area costiera non portuale, il percorso di indagine individuato dal soggetto richiedente è quello della caratterizzazione semplificata (percorso II di cui al par. 1.1 dell’allegato tecnico al D.M. n. 173/16), con individuazione di aree unitarie (maglia quadrata di campionamento oltre ad aree residue) di lato fino a 200 m ed individuazione di n. 4 punti di campionamento di cui uno localizzato sulla spiaggia da ripascere;
- i laboratori sopra indicati hanno eseguito indagini complete, le cui risultanze sono considerate valide per un periodo di 3 anni e pertanto fino al 21/01/2022, in assenza di eventi naturali o artificiali che abbiano modificato la situazione ambientale dal momento del campionamento, con possibilità di estensione del periodo di validità fino a 5 anni nel rispetto del par. 2.2 dell’allegato tecnico al D.M. n. 173/16;
- la società *Consula Ambiente Sas di Perin Fabrizio & C.*, con relazione tecnica REL-2019-01 del 14/02/2019, ha espresso relativa certificazione circa la compatibilità ambientale e l’innocuità dei materiali da dragare con i campioni del sito da sottoporre a ripascimento, con attribuzione della classe di qualità “A” per tutti i punti di campionamento e quindi idonei al ripascimento della spiaggia;
- le operazioni di dragaggio e ripascimento interessano direttamente ed indirettamente aree SIC afferenti alla Rete Natura 2000, SIC IT 9340091 “Zona costiera tra Briatico e Nicotera” (a terra) e SIC IT 9340093 “Fondali di Capo Vaticano” (a mare), ed il parco Marino Regionale “Fondali di Capo Cozzo – S.Irene – Vibo Marina – Pizzo – Capo Vaticano – Tropea” istituito con L.R. n. 13/2008;
- il sito di deposito risulta in “area P3” (alta pericolosità) sulla base delle “Carte della pericolosità” del suddetto P.S.E.C.;

DATO ATTO CHE

- nel rispetto dell’art. 2 commi 2, 6 e 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., i tempi di chiusura del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione si deve concludere con provvedimento espresso da parte di questo Dipartimento da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dall’inizio del procedimento d’ufficio avviato con nota prot. n. 94652 del 06/03/2019, salvo sospensione per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l’acquisizione di integrazioni, informazioni o certificazioni di seguito indicate:
 - richiesta di parere (comprensiva di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. n. 241/90 e s.m.i.) inviata da questo Settore con nota prot. n. 94652 del 06/03/2019 al Dipartimento regionale Agricoltura e Risorse Agroalimentari, attestante la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l’acquacoltura, nel rispetto dell’art. 5 del DM. n. 173/2016, successivamente reso dal Settore competente con nota prot. n. 99342 del 08/03/2019;
 - richiesta inviata da questo Settore al soggetto richiedente con nota prot. n. 97758 del 07/03/2019, finalizzata all’acquisizione di documentazione integrativa e chiarimenti in merito alla caratterizzazione dell’area da dragare, riscontrata positivamente dal medesimo soggetto con

nota prot. n. 131174 del 29/03/2019 e successiva integrazione recante prot. n. 136211 del 03/04/2019;

- richiesta ad ARPACAL, inviata da questo Settore con prot. n. 97767 del 07/03/2019 e successivo sollecito recante prot. n. 135377 del 02/04/2019, volta a valutare, sussistendo una caratterizzazione semplificata (ex par. 1.7 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016), le indagini chimiche dei sedimenti dell'area di dragaggio presentati dal soggetto richiedente nonché a valutare l'idoneità e la congruità delle attività di monitoraggio ambientale programmate dal medesimo soggetto;
- il soggetto richiedente, in esito alle integrazioni presentate (note prot. n. 131174/19 e 136211/19), ha rimodulato l'istanza riducendo l'area di dragaggio, distribuita su una direttrice di 690 m, rispetto agli elaborati originari, con larghezza 80 m (cfr planimetria di cui all'*Allegato 1* parte integrante del presente provvedimento), con riduzione dei volumi da dragare a 55.200 m³ e versamento per un fronte di circa 750 metri sulla spiaggia ricevente in località "Torre Tuono" compresa tra Capo Vaticano e località Tonicello nel Comune di Ricadi;
- l'ARPACAL con nota prot. n. 25954 del 29/05/2019 ha definitivamente espresso, previa ulteriore istanza di questo Settore disposta con nota prot. n. 194354 del 20/05/2019, parere di validità in merito alla caratterizzazione chimica dei sedimenti marini e parere di validità, con prescrizioni, in merito alle attività di monitoraggio ambientale;
- per effetto dell'acquisizione della documentazione integrativa, il procedimento ha subito una sospensione superiore a 30 giorni per cause non addebitabili a questo Settore e al soggetto richiedente, con ridefinizione del nuovo termine di conclusione alla data di emissione del presente provvedimento;

VISTA la relazione istruttoria interna avviata per il procedimento in oggetto, recante prot. n. 206511 del 30/05/2019 e conservata agli atti di questo Settore;

RICONOSCIUTO l'interesse della Regione Calabria ad attuare la difesa dell'erosione costiera del tratto di litorale del Comune di Ricadi (VV), interessato da vistosi fenomeni erosivi di entità elevata che necessitano di lavori urgenti, per come riportato negli elaborati progettuali predisposti nel quadro di attuazione del suddetto *Master Plan*;

RITENUTO, pertanto, di concludere il procedimento amministrativo ad istanza di parte (art. 10-bis L. 241/90) con rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 173/2016 per gli interventi di dragaggio di materiali marini e ripascimento consistente in apporto sulla spiaggia per una lunghezza di 800 metri in località "Torre Tuono" compreso tra Capo Vaticano e località Tonicello nel Comune di Ricadi, nell'ambito dell'intervento per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Foce Mesima – Scogli Delle Formiche) Cod. ECI09 – I Stralcio Funzionale;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATO CHE

- fatta salva la pubblicazione sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, non si procederà con la pubblicazione del presente atto in conformità alla normativa in materia di trasparenza, in quanto il provvedimento non contiene informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui al Capo II (organizzazione e attività delle p.a.), Capo III (uso di risorse pubbliche), Capo IV (prestazioni offerte e servizi erogati) e Capo V (settori speciali) del D.Lgs. n. 33/2013;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

- 1) Di autorizzare, in conformità al D.M. n. 173/2016, il Dipartimento n. 6 “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*” Settore n.7 “*Interventi a Difesa del Suolo*”, di seguito “*soggetto titolare dell’autorizzazione*” ad effettuare, nell’ambito dell’intervento in oggetto, le attività di seguito indicate e dettagliate nella planimetria di cui all’*Allegato 1* parte integrante del presente provvedimento:
 - **dragaggio di fondali marini** per una profondità di 1 metro, posti al di fuori della fascia attiva, antistanti (100 metri dalla linea di riva) la spiaggia di “Torre Tuono” nel Comune di Ricadi (VV), su una direttrice di 690 metri e larghezza 80 metri, **per un volume di 55.200 m³**;
 - **ripascimento** consistente nell’apporto del suddetto volume di materiale, su un tratto di spiaggia di 750 metri e larghezza variabile tra 10 e 15 metri, sita in località “Torre Tuono” compresa tra Capo Vaticano e località Tonicello nel Comune di Ricadi;
- 2) Di stabilire che la presente autorizzazione è soggetta al rispetto, da parte del soggetto titolare dell’autorizzazione, degli adempimenti e delle prescrizioni di seguito indicate:

Adempimenti procedurali:

- a) acquisire ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività di prelievo e di ripascimento, anche in caso di deposizione frazionata dei suddetti volumi da svolgere entro il termine di validità della presente autorizzazione di cui al successivo punto 5);
- b) prima dell’avvio dei lavori, comunicare agli Enti di cui al successivo punto 6):
 - la **data di avvio delle operazioni di dragaggio risultante dal relativo verbale di consegna da presentare in copia corredato da relativo cronoprogramma e da ogni altro eventuale parere e/o autorizzazione per norma previsti**;
 - eventuali modifiche apportate alle modalità di effettuazione delle operazioni di dragaggio, trasporto e deposizione dei materiali, rispetto a quelle rese note in sede di istanza, laddove variazioni significative dell’intervento dovranno essere sottoposte ad ulteriore esame di questo Settore prima dell’esecuzione;
 - eventuali nuovi elementi di conoscenza acquisiti in relazione alle operazioni autorizzate dal presente provvedimento e comunque ad esse connessi;
- c) segnalare a questo Settore ed ai soggetti di cui al successivo punto 6), eventuali situazioni di criticità ambientale riscontrate nel corso dei lavori di dragaggio, trasporto e deposizione del materiale, onde poter consentire l’esecuzione di ulteriori accertamenti analitici e successiva verifica di compatibilità ambientale;
- d) comunicare, a questo Settore ed agli Enti di cui al successivo punto 6), la **data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato da presentare in copia con indicazione dei metri cubi di materiale effettivamente depositati sul sito di destinazione in ogni anno solare**;
- e) svolgere, nel rispetto degli artt. 5 e 8 del D.M. n. 173/2016 e del par. 3.3 dell’allegato tecnico al medesimo decreto, le attività di monitoraggio ambientale per come esposte nel Piano di monitoraggio in sede di istanza e secondo le prescrizioni ordinate da ARPACAL Dipartimento di Vibo Valentia con nota prot. n. 25954 del 29/05/2019 parte integrante del presente provvedimento in *Allegato 2*, le cui risultanze dovranno essere illustrate mediante *Relazioni tecniche* da inviare a questo Settore e ad alla medesima Agenzia secondo le seguenti tempistiche:
 - entro 90 giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori, per la presentazione della relazione tecnica recante le risultanze del monitoraggio in corso d’opera/*post operam*;
 - entro 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori a completamento del volume complessivo autorizzato, per la presentazione della relazione tecnica recante le risultanze del monitoraggio finalizzato alla valutazione dell’efficacia del ripascimento, della compatibilità tessiturale e relativa stabilità e durevolezza dell’opera, che comprenda rilievi topografici della linea di riva, rilievi batimetrici dell’area di intervento e della costa limitrofa;
- f) presentare, nel rispetto dell’art. 6 del D.M. n. 173/2016, un aggiornamento della *scheda di inquadramento dell’area di escavo* ogni 24 mesi dall’ultimazione dei lavori eseguiti a completamento del volume autorizzato e comunque a seguito di eventi eccezionali che possano

- avere determinato una modifica significativa delle caratteristiche dei fondali, anche ai fini del rilascio della eventuale proroga del termine di validità della presente autorizzazione;
- g) qualora nell'ultimo anno di validità della presente autorizzazione, risulti materiale ancora da movimentare entro i limiti del volume autorizzato, eseguire entro il 21/01/2022 (termine di validità triennale delle prime risultanze analitiche), la nuova caratterizzazione del materiale, presentando a questo Settore, una nuova relazione tecnica di caratterizzazione recante, ai fini dell'estensione delle risultanze analitiche fino al quinto anno, la caratterizzazione fisica, ecotossicologica ed eventualmente chimica in funzione dei livelli di tossicità rilevati, da eseguire sui campioni compositi dello strato superficiale (0-50 cm) e nel rispetto del par. 2.2 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016;
- h) subordinare le attività di dragaggio e ripascimento di cui alla precedente lettera, all'esito favorevole della caratterizzazione finale ai fini dell'estensione delle risultanze analitiche fino al quinto anno;
- i) **qualora si ritenesse opportuno eseguire il ripascimento per un volume maggiore di sedimenti rispetto a quello autorizzato (55.200 m³) con il presente provvedimento, procedere all'integrazione della attività di indagini già svolte presentando nuova istanza a questo Settore;**
- j) il soggetto titolare dell'autorizzazione rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne questo Settore da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni e reclami che potessero derivare dai lavori in oggetto.

Prescrizioni tecniche ed operative:

- a) gli interventi di dragaggio e ripascimento dovranno avvenire in conformità agli elaborati progettuali depositati ed acquisiti agli atti di questo Settore regionale;
- b) nel rispetto del par. 2.6.1. dell'allegato tecnico del D.M. n. 173/2016, i sedimenti potranno essere collocati nei siti di destinazione oggetto di ripascimento costiero, solo **al di fuori della stagione balneare (01 maggio – 30 settembre)** come definita dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 116/2008;
- c) *le attività di dragaggio* dovranno:
- rispettare la profondità massima di dragaggio prevista da progetto, pari ad 1 metro, al fine di non alterare l'equilibrio dei fondali marini dell'area di prelievo;
 - essere eseguite previa adozione di barriere antitorbidità, opportunamente zavorrate per stabilizzarle sul fondale, al fine di confinare il settore di prelievo, limitare l'estensione e la visibilità della nube di torbidità nonché le potenziali interazioni chimiche acqua-sedimento;
 - essere eseguite in condizioni di mare calmo e quindi in situazione di corrente quasi nulla;
 - avvenire al di fuori del perimetro del Parco Marino Regionale "Fondali di Capo Cozzo – S.Irene – Vibo Marina – Pizzo – Capo Vaticano – Tropea" istituito con L.R. n. 13/2008;
- d) *le attività di deposizione del materiale* dovranno:
- nel rispetto del par. 3.1 dell'allegato tecnico del D.M. n. 173/2016, evitare di ricadere su habitat e specie di interesse conservazionistico, in particolare le praterie di posidonia oceanica o aree a coralligeno;
 - essere eseguite solo su spiaggia emersa al fine di tutelare le scogliere e il substrato roccioso esistente, quali peculiarità paesaggistica del tratto costiero interessato dal ripascimento;
 - essere completate con il ristabilimento dello stato naturale dei luoghi, riducendo gli smottamenti di sabbia, riconsegnando la spiaggia fruibile e livellata priva di tracce prodotte dai mezzi di trasporto terrestri;
- e) durante *le attività di dragaggio, trasporto e deposizione del materiale*, dovranno essere adottate le seguenti misure:
- attuare accorgimenti tecnici ed organizzativi, tali da non arrecare alcuna perturbazione alle specie di flora e fauna all'interno delle aree di cantiere, ancorché prevedendo la presenza in corso di esecuzione dei lavori di un esperto naturalista e/o biologo marino;
 - provvedere, in caso di rinvenimenti di specie di flora e fauna di rilevante interesse naturalistico, alla loro custodia temporanea e al reinserimento di concerto con gli enti competenti;

- limitare la rumorosità ricorrendo anche a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo nel rispetto dell'art. 13 della L.R. 19 ottobre 2009 n. 34 relativa alle norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente;
 - limitare la produzione di rifiuti, di polveri o altri agenti aerodispersi in atmosfera;
 - evitare la contaminazione dell'ambiente marino da potenziali inquinanti (lubrificanti, idrocarburi, scarichi di fanghi di dragaggio, ecc.), dovuti alla movimentazione dei mezzi marittimi e dei mezzi terrestri, nonché gli impatti sui fondali e sull'habitat marino in genere;
 - evitare ogni tipo di contaminazione del suolo causata dalle attività di terra;
 - evitare il deposito temporaneo di attrezzature nelle aree di pregio naturalistico e paesaggistico che caratterizzano il tratto di spiaggia e le zone limitrofe;
 - garantire l'impermeabilizzazione del fondo delle eventuali aree destinate allo stoccaggio di rifiuti di cantiere, mediante telo o altri idonei sistemi di contenimento;
 - garantire lo smaltimento, secondo la vigente normativa, di eventuali rifiuti provenienti dalle fasi di cantiere compresi eventuali materiali da cava utilizzati per stabilizzare le piste di accesso alle aree di cantiere;
- f) eventuali accertamenti tecnici e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio ed elaborazioni di documentazioni tecniche, qualora richieste in occasione delle verifiche di ottemperanza alle suddette prescrizioni, dovranno essere svolte con oneri a carico del medesimo soggetto titolare dell'autorizzazione.
- 3) **Di riconoscere, nel rispetto degli artt. 7 e 8 del D.M. n. 173/2016, la vigilanza sul regolare svolgimento delle attività al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia;** pertanto, qualora si verificano situazioni di emergenza nelle aree di prelievo o di immersione, o fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto dell'autorizzazione, la medesima Autorità potrà procedere, con provvedimento motivato, alla immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto dell'autorizzazione anche a tempo indeterminato, dandone immediata comunicazione a questo Dipartimento per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti, fermo restando in capo alla medesima Autorità - in conformità al dettato dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni. Restano in capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in conformità al dettato dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.
- 4) **Di demandare, nel rispetto dell'art. 8 del D.M. n. 173/2016, le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ad ARPACAL** che, nell'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale conferite con Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, ne comunicherà le risultanze a questo Dipartimento.
- 5) Di definire l'**efficacia e l'esecutività del presente provvedimento** per come segue:
- a) nel rispetto dell'art. 5 comma 3 del D.M. n. 173/2016, l'autorizzazione concessa con il presente provvedimento è valida per l'intera durata dei lavori di dragaggio con data di avvio preventivamente comunicata per come previsto al precedente punto 2) lett. b) e comunque non oltre **trentasei mesi dalla data di rilascio** (data di registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria apposta sul presente provvedimento);
 - b) nel rispetto dell'art. 6 del D.M. n. 173/2016, previa richiesta a questo Settore da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione, la validità della presente autorizzazione potrà essere prorogata previa verifica della validità delle risultanze analitiche dei materiali ed in presenza di scheda di inquadramento dell'area di escavo aggiornata per come indicato alle lettere f), g) ed h) degli adempimenti procedurali sopra esposti;
 - c) nel rispetto dell'art. 7 del D.M. n. 173/2016, l'autorizzazione concessa con il presente provvedimento potrà essere, in qualsiasi momento, modificata, sospesa o revocata, da questo Dipartimento regionale con successivo motivato provvedimento, nel caso di inosservanze delle degli adempimenti procedurali e delle prescrizioni suddette o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia

dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare, anche sulla base di una adeguata e circostanziata motivazione che provenga da autorità competenti e/o dai soggetti ed enti territorialmente interessati;

- d) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., l'efficacia del presente provvedimento può essere sospesa da questo Dipartimento competente, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario che sarà indicato con successivo atto;
 - e) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., il termine della sospensione potrà essere prorogato da questo Dipartimento per una sola volta e comunque non oltre i diciotto mesi dal momento dell'adozione del presente provvedimento autorizzativo, nonché ridotto per sopravvenute esigenze;
 - f) nel rispetto dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente provvedimento potrà essere revocato da questo Dipartimento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;
 - g) nel rispetto dell'art. 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente provvedimento potrà essere annullato d'ufficio per motivi di interesse pubblico;
 - h) l'appaltatore dei lavori e/o altri soggetti terzi intervenuti nella realizzazione delle opere, non potranno avere nulla a pretendere da questo Dipartimento per l'avvenuta modifica, sospensione, revoca o annullamento del presente provvedimento.
- 6) **Di notificare** il presente provvedimento al soggetto titolare dell'autorizzazione, al Capo del compartimento marittimo competente (Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia), all'ARPACAL sede centrale di Catanzaro e Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia (unitamente agli elaborati progettuali acquisiti in sede di istanza) ed al Comune di Ricadi (VV).
- 7) Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11.
- 8) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal funzionario istruttore
LUIGI GUGLIUZZI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COSTANTINO FRANCESCO
(con firma digitale)




Accordo di Programma Quadro (APQ)
DIFESA DEL SUOLO - EROSIONE DELLE COSTE
(Delibera CIPE n.87/2012)

Oggetto: Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Foce Mesima - Scogli delle Formiche) - I Stralcio Funzionale
PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato: **PLANIMETRIA DELLE AREE DI PRELIEVO DEI SEDIMENTI DA RIPASCIMENTO** Tav. **T6/A**
Scala 1:2000

L'Impresa per presa visione: Gruppo di Progettazione (ATP):
DITTA DE NISI TOMMASO Impresa Costruzioni - Filadelfia (VV)
Ing. Alberto BORSANI (Capo Gruppo)
Ing. Maurizio BENVENUTO
Ing. Mannio MERENDA
Arch. Michele CALVO
Ing. Giuseppe SALIMONTI
Ing. Pantaleone AIELLO
Geol. Dominique PERRUSO

Data: marzo 2019 Revisori: Variante:
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Stefania ROMANO'



LEGENDA

- PUNTO DI CAMPIONAMENTO
- AREA DI ESCAVO (SINGOLA AREA 16.000 m² - SUPERFICIE TOTALE 48.000 m² -)
- AREA DI ECAVO RESIDUA (SUPERFICIE TOTALE 7.200 m² < 50% SINGOLA AREA DI ESCAVO)

COORDINATE PUNTI DI CAMPIONAMENTO		
CAMPIONE	LAT.	LONG.
1	38°37'32.8"	15°49'30.8"
2	38°37'44.4"	15°49'35.5"
3	38°37'47.4"	15°49'36.9"
4	38°37'51.0"	15°49'39.0"




ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO ARPACAL VIBO VALENTIA SERVIZIO SUOLO e RIFIUTI



Spett.le
Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore n.3
Tutela acque e contrasto inquinamento
Cittadella Regionale
loc. germaneto
88100 Catanzaro

Oggetto: APQ 05/03/2016 "Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste" Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Foce Mesima – Scogli delle Formiche) I Stralcio funzionale da realizzarsi nel Comune di Ricadi.
Richiesta di valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per interventi di dragaggio di fondali marini e ripascimento su spiaggia (art.5 D.M. Ambiente 173/2016) – Parere di competenza

PREMESSO che questa Agenzia con nota prot. 18358 del 12/4/2019 ha rilevato originariamente una serie di insufficienze nell'ambito della documentazione tecnica originale fornita dalla Committenza per il progetto indicato in oggetto;

DATO ATTO che la Committenza con nota acquisita agli atti di questa Agenzia, con protocollo 21417/2019, ha fornito risposta a tale richiesta a mezzo di documentazione tecnica integrativa, quali ulteriori approfondimenti / miglioramenti e studi per il prosieguo delle attività di che trattasi e che la stessa risulta esaustiva;

VALUTATA da questa Agenzia la documentazione tecnica acquisita e le note esplicative in essa riportate;

si può ragionevolmente esprimere, con riferimento al D.M.173/2016,

- parere di validità in merito alla caratterizzazione chimica dei sedimenti marini ai fini delle attività di dragaggio e ripascimento nell'area di intervento posta al di fuori dal PMR Parco Marino Regionale.
- parere di validità, in merito alle attività di monitoraggio ambientale proposte dalla Committenza, in fase "ante operam – in corso d'opera - post operam"

prescrivendo comunque di riportare puntualmente le stesse attività proposte e da porre in essere in apposito registro da cui possano anche essere evidenziati i vari critical point da monitorare gli indicatori utilizzati con relativi range di tolleranza oltre l'ottemperanza alle prescrizioni già impartite dalla Struttura Tecnica di Valutazione in sede di Decreto D.D.G. 3411 del 30/3/2017 - Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con particolare riguardo:

- al monitoraggio e modalità di conduzione dello stesso per eventuali perdite di lubrificanti o altri inquinanti dai motori e parti rotanti delle macchine e mezzi d'opera da impiegare, dei gas di scarico, della produzione di polveri proprie dell'attività di cantiere;
- al monitoraggio dei punti di fondali utilizzati per l'ancoraggio del pontone al fine di evitare fenomeni di aratura del fondale stesso durante l'ormeggio;



ARPACAL


Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO ARPACAL VIBO VALENTIA SERVIZIO SUOLO e RIFIUTI

- al riportare, nell'ambito dei valori di riferimento di torbidità e/o concentrazione di solidi sospesi nella colonna d'acqua, la tipologia e i valori di riferimento individuati da letteratura o indagini pregresse o eventualmente da effettuarsi, in caso di non reperimento degli stessi, nella fase ante operam e quale riferimento per le successive fasi "in corso d'opera" e "post operam" e comunque da riportare nel registro di monitoraggio ambientale;
 - assicurare il monitoraggio biologico degli effetti dell'intervento nel rispetto degli artt. 5 e 8 del D.M. 173/2016;
 - la modalità di monitoraggio al fine del rispetto delle aree di spiaggia e relativo profilo di versamento delle aree individuate come zone di accumulo per il ripascimento;
 - al monitoraggio in corso d'opera del pregio del materiale salpato e la sua destinazione;
 - al monitoraggio del ripristino delle aree eventualmente individuate e utilizzate come accumulo provvisorio di rifiuti secondo normativa vigente.
- Tanto per quanto di competenza e richiesto.

Il Collaboratore Tecnico
Ing. Franco Dario Giuliano



Il Direttore ARPACAL
Dipartimento Vibo Valentia
Dott. Clemente Migliorini